

Gli interventi a favore dei professionisti nel Decreto Rilancio - a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” cd. “Decreto Rilancio” prevede una serie di misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dell'economia per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica, ad integrazione degli interventi realizzati con il decreto-legge Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

- **Lavoratori autonomi e liberi professionisti**

Con riferimento ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, il Decreto Rilancio prevede **delle novità riguardanti le indennità, già previste dal decreto-legge Cura Italia, per coloro che sono danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Il Decreto, infatti, conferma per il mese di aprile 2020, l'indennità di 600 euro (art. 27 del decreto-legge Cura Italia) **ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020**, iscritti alla Gestione Separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Agli stessi è altresì riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro, solamente qualora abbiano subito una comprovata **riduzione di almeno il 33 per cento del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Il Decreto Rilancio, inoltre, riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c.

Il Decreto Rilancio prevede, infine, una conferma dell'**indennità per i lavoratori di cui all'articolo 44 del decreto-legge Cura Italia (Fondo di ultima istanza)**, con una riformulazione relativa ai requisiti di accesso. I liberi professionisti che hanno diritto all'indennità di 600 euro, alla data di presentazione della domanda non devono essere infatti in alcuna delle seguenti condizioni: a) essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) essere titolari di pensione. L'indennità di 600 euro è erogata per i mesi di aprile e maggio 2020 direttamente dalle Casse di previdenza private, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2020.

- **Contributo a fondo perduto**

Il contributo a fondo perduto è una misura di sostegno ai soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19, interamente gestito, dalla erogazione al recupero dell'eventuale indebitato dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo è destinato solo ai soggetti **esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva** di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo contributo, però, non spetta ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità sopradescritte.

- **Aiuti alle imprese da parte delle Regioni e Province autonome**

Il Decreto Rilancio consente alle Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio, di adottare misure di supporto a valere sulle proprie risorse, in attuazione e nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework). Gli aiuti riguardano sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali (art. 54), ma anche garanzie che riguardano prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (art. 55). Gli aiuti riguardano anche tassi di interesse agevolati sia per i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (art. 56). Viene altresì prevista una misura di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, comprese le quote contributive e assistenziali, per evitare licenziamenti durante la pandemia (art. 60). La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi.

La suddetta Comunicazione è stata emanata per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (“PMI”), le quali in questo periodo si trovano a far fronte a un’improvvisa carenza di credito, al fine di consentire loro di riprendersi dalla situazione. Si ritiene debba valere la definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che include, quindi, l’attività professionale. L’applicazione di tale definizione sarà importante soprattutto nella fase di attuazione degli aiuti da parte delle Regioni e degli altri enti territoriali.

- **Credito d’imposta per i canoni di locazione**

Il Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing, concessione di immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, nei confronti dei **soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per **la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare**.

- **Salute e sicurezza**

Il Decreto Rilancio prevede, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus, un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ai **soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni**. Il credito d’imposta è ammissibile per: sanificazione ambienti e strumenti di lavoro, acquisto DPI, acquisto gel/disinfettanti/detergenti, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminati, pannelli protettivi.

- **Sospensione dell'IRAP**

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL Rilancio prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i **lavoratori autonomi**, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Novità in materia di ammortizzatori sociali nel Decreto Rilancio

Il decreto-legge Rilancio interviene nuovamente sulle disposizioni relative agli ammortizzatori sociali del decreto-legge n. 18/2020 cd. "Cura Italia", come modificato in sede di conversione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario, ai datori di lavoro sono attribuite le prestazioni in caso di sospensione e riduzione dell'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con causale "emergenza COVID-19". Il periodo massimo di copertura della prestazione è pari a nove settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano usufruito interamente del precedente di durata nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. L'ultimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, ha previsto la possibilità di anticipare la fruibilità delle ulteriori quattro settimane, anche prima del 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito delle quattordici settimane precedenti (si attendono ulteriori aggiornamenti in fase di conversione del Decreto Rilancio).

Per ulteriori dettagli consultare lo speciale aggiornato della cassa integrazione per l'emergenza Covid-19 per gli studi professionali a cura del Centro Studi di Confprofessioni al seguente [link](#).

[Torna all'indice](#)

[Articolo precedente](#)



[Articolo successivo](#)



[Vai al Bollettino completo](#)